



ASPeF

Il cuore della città

Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

P.le Michelangelo,1 - 46100 Mantova

C.F e P.IVA: 01837820206 – Tel: 0376/357811

E-mail: aspef@aspefmantova.it - Pec: aspef@arubapec.it

Sito internet: www.aspefmantova.it

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO-PRESTAZIONALE

Procedura aperta sopra soglia di rilevanza europea, indetta ai sensi degli artt. 71, 108, comma 2, lett. a), 127 e 128 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, infermieristici, educativi, ausiliari e di pulizia delle RR.SS.AA. "L. Bianchi" e "I. d'Este", della Comunità socio-sanitaria e dei servizi domiciliari gestiti da A.S.P.eF. per la durata di n. 3 (tre) anni

Periodo 01/01/2026-31/12/2028

CUI: S01837820206202400001

CIG: B7EC15BFC7

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 - TIPOLOGIA DELL'UTENZA

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO E CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

ART. 5 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO, REQUISITI E QUALITÀ DEI SERVIZI

ART. 6 - ONERI A CARICO DI ASPEF

ART. 7 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 8 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 9 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

ART. 10 - MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

ART. 11 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – VERBALE DI SOSPENSIONE

ART. 12 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

ART. 13 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

ART. 14 - RISOLUZIONE

ART. 15 - RECESSO

ART. 16 - PAGAMENTO DELLE FATTURE

ART. 17 - REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO

ART. 18 - NUOVE CONVENZIONI CONSIP

ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 20 - SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

ART. 21 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

ART. 24 - CLAUSOLE SOCIALI

ART. 25 - COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO

ART. 26 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

ART. 27 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

ART. 28 - NORMATIVA DI RINVIO

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato speciale disciplina il contratto d'appalto per i servizi socioassistenziali, sociosanitari, sanitari, educativi, ausiliari e di pulizia da rendersi presso le RR.SS.AA. "Isabella D'Este" e "Luigi Bianchi", la Comunità sociosanitaria (C.S.S.) ed i servizi di assistenza domiciliare (S.A.D.) del territorio del distretto di Mantova gestiti da A.S.P.eF.

ART. 2 - TIPOLOGIA DELL'UTENZA

La tipologia dell'utenza afferente ai servizi RR.SS.AA., C.S.S. e S.A.D. è declinata nei rispettivi Capitolati tecnici cui si rinvia.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà durata di anni 3 (tre) anni con decorrenza dal 01/01/2026 e scadenza il 31/12/2028 o, in caso di avvio d'urgenza del servizio ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., decorrenti dalla data del verbale di effettivo avvio del servizio.

È prevista la possibilità di attivare le seguenti opzioni:

- proroga biennale ex art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- proroga semestrale ex art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- variazione in aumento fino a concorrenza del quinto ex art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. come da art.10 del presente Capitolato.

ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO E CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

L'importo dei servizi posto a base di gara per l'intera durata contrattuale di anni 3 (tre) ammonta ad € 13.185.800,10 (comprensivo di oneri per la sicurezza da interferenze per € 92.700,00 non soggetti a ribasso), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, che la Stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 12.972.380,10**.

L'importo relativo alla possibile proroga contrattuale ex art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per ulteriori 2 (due) anni è pari ad **€ 8.790.053,40**, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, mentre quello relativo alla proroga ex art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per la durata di 6 (sei) mesi è pari ad **€ 2.197.513,35** al netto di IVA.

E' prevista, altresì, la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere in corso di esecuzione del contratto ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

L'importo di questa opzione, meglio declinata nel quadro economico dell'appalto, è stato rapportato sia al triennio dell'appalto, alla proroga biennale ex art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 ed alla proroga semestrale ex art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per un ammontare pari ad **€ 4.834.529,37**, al netto di IVA.

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il valore massimo globale stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni sopradescritte (ossia, proroga contrattuale biennale ex art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., proroga semestrale ex art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., aumento del quinto d'obbligo ex art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è pari ad **€ 29.007.176,22**, al netto di IVA.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 2 dell'Allegato I.01 al Codice si

indicano i seguenti dati relativi alle prestazioni oggetto del presente appalto:

- Codice ATECO delle attività oggetto dell'appalto secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT: R.87.30.00 "Attività di assistenza residenziale per anziani o persone con disabilità fisiche";
- CPV: 85000000-9 "Servizi sanitari e di assistenza sociale";
- CCNL da applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto: "CCNL Cooperative del Settore Socio-Sanitario – Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo delle Cooperative Sociali" per la provincia di Mantova avente il seguente codice identificativo CNEL: T151 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: Cooperative, come integrato dal contratto integrativo territoriale della provincia di Mantova – Cooperazione sociale – triennio 2024/2026.

ART. 5 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO, REQUISITI E QUALITÀ DEI SERVIZI

La gestione dei servizi dedotti in gara si articola nel rispetto dei requisiti, degli standard di qualità e delle modalità descritte nei Capitolati tecnici afferenti alle tre unità d'offerta sociosanitarie oggetto di gara.

ART. 6 - ONERI A CARICO DI ASPEF

Relativamente alle RR.SS.AA., sono a carico di A.S.P.eF. gli oneri relativi a:

- fornitura delle utenze, quali gas, acqua ed energia elettrica, tariffa igiene ambientale, riscaldamento e telefonia fissa per le emergenze, nonché la disponibilità di locali da adibirsi a deposito dei materiali d'uso e a spogliatoio, identificati nelle planimetrie allegate, fornitura di farmaci e prodotti parafarmaceutici;
- fornitura di ossigeno per ossigenoterapia;
- fornitura di presidi per incontinenti (ad eccezione delle traverse utilizzate per l'igiene dell'ospite allettato);
- fornitura di cinture pelviche e addominali, ausili di movimentazione e di trasferimento degli ospiti unitamente ad ausili antidecubito;
- fornitura di carrozzine e deambulatori;
- fornitura di lenzutroni, paracolpi e ausili di posizionamento;
- servizio di lavaggio di coperte, lenzuola ed effetti lettereschi e tutta la biancheria piana;
- **dotazione iniziale** di stoviglie in materiale infrangibile, quali piatto piano, piatto fondo, piatto frutta/dolce, coppetta per la macedonia, scodelle/coppette per la colazione, bicchieri, posate in inox e posate particolari per disfagici, borracce, brocche, bricco da colazione in inox per la somministrazione dei pasti incluse le attrezzature per dispensare (pinze, mestoli, cucchiari grandi, eccetera), oltre a piccoli elettrodomestici come il microonde ed i frullatori ad immersione;
- servizio medico;
- servizio riabilitativo;
- servizio di educativo/animativo;
- servizio di psicologo;
- servizio di dietista;
- servizio di podologo;

- servizio di parrucchiera;
- fornitura di arredi delle camere (letto, comodino e armadio) ulteriori rispetto a quelli che l'aggiudicatario fornirà a seguito dell'affidamento dei servizi dedotti nella presente procedura, ivi compresi i tavoli servitori su ruote e gli arredi in generale;
- servizio di trasporto degli ospiti per visite programmate;
- preparazione dei pasti e la fornitura di carrelli scaldavivande;
- servizio di smaltimento rifiuti;
- servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile adibito alle RR.SS.AA. e dei relativi impianti;
- servizi amministrativi generali, ivi compreso servizio di accoglienza per nuovi ingressi/rilascio certificazioni spese sanitarie, ecc...

Relativamente alla Comunità Socio-Sanitaria, sono a carico di A.S.P.eF. i seguenti oneri:

- fornitura delle utenze, quali gas, acqua ed energia elettrica, tariffa igiene ambientale, riscaldamento e telefonia fissa per le emergenze;
- servizi di manutenzione e riparazione ordinarie e straordinarie dell'immobile che ospita il C.S.S. e dei relativi impianti;
- servizio infermieristico;
- fornitura dell'arredamento della struttura;
- servizi educativo/animativo;
- fornitura delle derrate alimentari necessarie per la preparazione dei pasti degli ospiti della comunità;
- servizio di lavaggio della biancheria piana mediante impresa esterna individuata a seguito di apposita procedura.
- A.S.P.eF. provvede, inoltre, allo svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi relativi sia all'accoglienza degli ospiti che alla rendicontazione/fatturazione del servizio reso in regime di Convenzione con il Piano di Zona del Distretto di Mantova, come pure l'invio informatico di flussi e dati ad ATS Val Padana e/o a Regione Lombardia.

Relativamente al Servizio di Assistenza domiciliare, sono a carico di A.S.P.eF. i seguenti oneri:

- fornitura delle utenze quali gas, acqua ed energia elettrica, tariffa igiene ambientale, riscaldamento e telefonia fissa per le emergenze;
- servizi di manutenzione e riparazione ordinarie e straordinarie dell'immobile che ospita i locali adibiti al S.A.D. e dei relativi impianti;
- fornitura dell'arredamento della struttura;
- A.S.P.eF. provvede, inoltre, allo svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi relativi al ricevimento domande da parte degli utenti, alla rendicontazione/fatturazione del servizio e all'invio informatico di flussi e dati ad ATS Val Padana e/o a Regione Lombardia.

ART. 7 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A.S.P.eF., con apposita deliberazione, ha provveduto alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) il cui nominativo verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

ART. 8 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da A.S.P.eF. per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Al ricorrere delle ipotesi previste dai commi 8 e 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'esecuzione del contratto potrà avvenire in pendenza della sottoscrizione dello stesso.

Qualora l'esecutore non adempia, A.S.P.eF. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 9 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore stesso.

ART. 10 - MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Proroga ex art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.: alla scadenza del contratto, la durata dello stesso potrà essere prorogata per un periodo di anni 2 (due). Nel caso in cui si attivi questa opzione, il contraente è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto.

Proroga ex art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.: in casi eccezionali, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente e, precisamente, per la durata di mesi 6 (sei). In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti del contratto.

Variazione ex art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle prestazioni aumentate e/o diminuite alle condizioni originariamente previste dal contratto; in tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 11 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - VERBALE DI SOSPENSIONE

Ferme le disposizioni dell'articolo 121 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite adeguate motivazioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse;

b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione dell'appalto.

Il Direttore dell'esecuzione, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena siano venute meno le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto indicando il nuovo termine di conclusione dello stesso.

ART. 12 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'appalto è soggetto a periodica verifica di conformità finalizzata ad appurare che l'oggetto del contratto sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

In particolare:

- per il controllo delle prestazioni rese dal personale impiegato presso le RR.SS.AA. e C.S.S. verranno verificati:

- possesso dei titoli di studio/qualifica;
- attività formativa svolta e relativi attestati;
- possesso di formazione specifica in materia di sicurezza/haccp/antincendio, ecc..;
- report ore di servizio rese, distinte per profili professionali;
- report anomalie/criticità riscontrate nel servizio e misure conseguentemente adottate;

- per il controllo dei prodotti e materiali utilizzati per servizi igienico-sanitari, pulizia e lavanderia, verrà verificato il rispetto delle caratteristiche declinate nei Capitolati tecnici, con particolare riferimento ai C.A.M..

ART. 13 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l'Ente committente, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'Impresa appaltatrice le seguenti penali:

a) **penale per ritardo**: la Stazione appaltante può applicare una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardato adempimento, come precisato nelle seguenti ipotesi:

- ritardata formazione del personale socioassistenziale/sociosanitario, sanitario ed ausiliario rispetto al termine indicato nell'art. 3 del Capitolato tecnico dedicato alle RR.SS.AA. nella misura dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- ritardata consegna (di oltre 45 giorni) dei letti ed arredi richiesti nell'art. 6-ter del Capitolato tecnico dedicato alle RR.SS.AA. nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- ogni altro ritardo nell'adempimento di richieste formulate dalla Stazione appaltante per garantire l'erogazione del servizio in sicurezza nella misura dello 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

b) **penale per inadempimento**: la penale per inadempimento, anche con riferimento alle clausole sociali di cui al presente Capitolato, è quantificata dalla Stazione appaltante in una misura pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Nell'applicare la penale, il committente tiene conto della gravità dell'inadempimento.

Le penali per inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

In ogni caso, le penali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, complessivamente considerate, non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto propone al Responsabile unico di progetto l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro massimo 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà di A.S.P.eF., in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'Impresa appaltatrice e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra impresa, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

ART. 14 - RISOLUZIONE

Il contratto è risolto di diritto:

- nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni nei termini assegnati dal Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- nel caso di sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 11 del presente Capitolato;
- nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii..
- negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Capitolato.

In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti da A.S.P.eF. conseguenti alla risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) nei casi previsti dall'art. 122, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- b) a fronte di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni (art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.). In tale ipotesi viene seguito il procedimento di cui all'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- c) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Capitolato.

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. n.

36/2023 e ss.mm.ii. e le ulteriori disposizioni previste in materia nel presente Capitolato o negli atti a questo allegati o da questo richiamati.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Ove si verificassero deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, A.S.P.eF. potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio.

Qualora si addingenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che A.S.P.eF. dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 15 - RECESSO

A.S.P.eF. si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte di A.S.P.eF. delle sole prestazioni eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

ART. 16 - PAGAMENTO DELLE FATTURE

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma S.D.I., trasmessa al seguente codice univoco ufficio:

G3RE8SY, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

A ciascuna fattura dovrà essere allegato:

- il report (in forma di tabella) riassuntivo delle prestazioni rese presso ciascuna unità d'offerta sia da parte degli operatori socioassistenziali, sociosanitari e sanitari che di quelli ausiliari dedicati ai servizi di pulizia;
- il report illustrativo delle quantità e relativi prezzi dei prodotti di igiene personale, monouso, di pulizia e lavanderia utilizzati.

Ciascuna fattura illustrerà poi gli oneri di sicurezza mensilmente imputati all'appalto.

Il Responsabile Unico del Progetto, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, autorizza il pagamento e l'operatore addetto al servizio economico-finanziario provvede a quest'ultimo entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento di regolare fattura elettronica.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso da A.S.P.eF. qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili ad A.S.P.eF., impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.

A questo proposito, l'Appaltatore deve comunicare ad A.S.P.eF. gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'aggiudicatario deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno

comunicati da A.S.P.eF., dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'aggiudicatario in relazione al presente appalto.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 36/2010 e ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 17 - REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5% (cinque per cento) applicata alle prestazioni da eseguire.

Non essendo il CPV di riferimento contenuto nelle Tabelle D dell'Allegato II.2-bis al Codice dei contratti, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi contrattuali di cui al precedente capoverso, si utilizzano ai sensi degli artt. 10 e 11, comma 4, del medesimo Allegato e dell'art. 60, comma 3, lett. b), del Codice, i seguenti indici revisionali:

- Indice dei prezzi al consumo PC (NIC) – ECOICOP 12402 Case di cura per anziani e residenze per persone disabili – peso ponderale: 5%;
- Indice dei prezzi al consumo PC (NIC) – ECOICOP 00ST Indice generale senza tabacchi – peso ponderale: 5%;
- Indice delle retribuzioni contrattuali orarie IR – ATECO 87 Servizi di assistenza sociale residenziale – peso ponderale: 90%.

La Stazione appaltante verifica la variazione del prezzo dei servizi in base ai suddetti indici sintetici, con frequenza mensile per gli indici PC e annuale per l'indice IR, e la determinazione delle somme dovute, in aumento o in diminuzione, avviene conformemente a quanto disposto dagli artt. 11, commi 6 e 7, e 12 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. con frequenza annuale.

In particolare, il valore di riferimento per il calcolo dell'indice è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione (valore base posto = a 100).

Il verbale di consegna del servizio riporta il valore dell'indice corrispondente e la variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato II.2-bis, le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla Stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte.

ART. 18 - NUOVE CONVENZIONI CONSIP

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, A.S.P.eF. si riserva di recedere in qualsiasi momento dal contratto qualora l'impresa aggiudicataria non sia disposta ad una revisione del prezzo, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip resesi eventualmente disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

A.S.P.eF. eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni.

In caso di recesso, A.S.P.eF. provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le

prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per un importo fissato nella misura stabilita dal comma 2 del medesimo articolo.

La garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e costituita, come precisato nel citato art. 106, mediante cauzione o fidejussione e dovrà essere conforme agli schemi tipo 1.2 o 1.2.1 allegati al D.M. n. 193 del 16/09/2022.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall'art. 106, comma 8, primo, secondo e terzo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., anche per una percentuale pari al 20% (venti per cento), cumulabile con le riduzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo del comma 8, quando l'operatore economico possessa una o entrambe le seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 45001 relativa alla qualità dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro
- e
- UNI PDR 125:2022 relativa al sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento).

Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

ART. 20 - SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, la garanzia definitiva prestata dall'aggiudicatario è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito.

L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di regolare esecuzione.

ART. 21 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ

L'Aggiudicatario risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti del servizio) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del contratto e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata A.S.P.eF. da ogni responsabilità.

L'Aggiudicatario provvederà, altresì, a proprie spese e previo benestare della Stazione appaltante, alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere danneggiati durante l'esecuzione del servizio.

L'accertamento dei danni di cui sopra sarà effettuato da A.S.P.eF. in contraddittorio con un

rappresentante dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà, altresì, comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice – presentandone copia alla Stazione appaltante entro la data di stipulazione del contratto – una specifica polizza di assicurazione della **responsabilità civile verso terzi** (RCT) comprensiva della copertura della **responsabilità civile verso i prestatori di lavoro** (RCO) compresi i parasubordinati, per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'appalto.

L'anzidetta assicurazione dovrà essere prestata in conformità con le prescrizioni della Legge n. 24/2017 (c.d. Gelli Bianco), prevedendo massimale unico di garanzia non inferiore ad € **6.000.000,00** per ogni sinistro, persone, cose e/o animali; dovrà, altresì, contenere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti di A.S.P.eF. (e dei suoi dipendenti o collaboratori) nonché recare una **descrizione del rischio assicurato** che faccia espresso riferimento alla "copertura dei rischi di r.c. derivanti all'Assicurato dall'esercizio di tutte le attività e servizi che formano oggetto della procedura, come descritti nei Capitolati tecnici, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa".

Relativamente alla sopra menzionata polizza RCT/RCO, dovranno, inoltre, essere rese espressamente operanti – ad integrazione e/o deroga di quanto diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia – le seguenti condizioni estensive della copertura:

- a. l'estensione del novero dei terzi a:
 - titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc..) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
 - professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
 - corsisti, borsisti, stagisti e partecipanti ad attività di formazione in genere;
- b. l'estensione dell'assicurazione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene – sia immobile, sia mobile – utilizzato per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto;
- c. l'estensione dell'assicurazione RCT alla responsabilità civile personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo dell'Impresa aggiudicataria, compresa la r.c. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro", "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi dei Decreti legislativi nn. 626/94, 494/96 e 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e ss.mm. e ii.;
- d. l'estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque soggetto della cui opera l'Impresa aggiudicataria si avvalga – indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro – nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- e. l'estensione della garanzia RCT ai danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- f. l'estensione della garanzia RCT ai danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato ovvero detenute dall'Assicurato medesimo o da persone delle quali lo stesso debba rispondere a termini di legge;
- g. l'estensione della garanzia RCT ai danni alle cose di terzi, in consegna o custodia – a qualsiasi titolo o destinazione – all'Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere;
- h. l'estensione ai rischi di intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti connessi alla somministrazione di cibi, bevande e alimenti in genere;

- i. l'estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 – o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste – cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

La copertura assicurativa dovrà essere garantita per tutta la durata dell'appalto.

A tale fine, l'Appaltatore si obbliga a produrre copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'assicurazione ad ogni sua scadenza.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti da A.S.P.eF. e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà essere garantita per tutta la durata dell'appalto.

L'Aggiudicatario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione.

Costituisce onere a carico dell'Appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Appaltatore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del contratto.

ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle prestazioni ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Le uniche prestazioni subappaltabili risultano essere i servizi di pulizia da rendersi presso le tre unità d'offerta indicate negli atti di gara (RR.SS.AA., C.S.S. e S.A.D.), ma queste non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (cd. subappalto a cascata), per la delicatezza delle condizioni socio-sanitarie delle persone (anziani e diversamente abili) residenti negli ambienti oggetto di pulizia e per la necessità di garantire il controllo e la qualità dei servizi evitando un'eccessiva frammentazione degli stessi.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% (venti per cento) delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), dell'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., salvo che l'operatore economico abbia indicato nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle

prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le attività riconducibili alla prestazione principale.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nel contratto di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto e determinate in coerenza con quanto previsto dall'art. 14 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, lett. b).

ART. 24 - CLAUSOLE SOCIALI

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui all'art. 4 del presente Capitolato individuato in conformità all'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., oppure il differente contratto collettivo dallo stesso applicato, indicato nella propria offerta, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, tenuto conto della tipologia del servizio, l'appaltatore è tenuto a garantire l'adempimento di quanto segue e ad assumere i relativi impegni.

L'appaltatore, tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 in quanto occupa un numero superiore a 50 (cinquanta) dipendenti, deve produrre in sede di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto biennale sulla situazione del personale di cui al suddetto art. 46 con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità oppure in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'appaltatore, che non è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 e che occupa un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a cinquanta, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, è tenuto a consegnare all'amministrazione aggiudicatrice una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta, oltre all'applicazione delle penali di cui all'art. 12 del presente Capitolato, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

L'appaltatore che occupa un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, è altresì tenuto a consegnare all'amministrazione aggiudicatrice la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione all'affidamento del presente appalto. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della certificazione e della relazione anzidette comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 12 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'Allegato II.3 al Codice, tutte le imprese partecipanti alla procedura di gara, al momento della presentazione dell'offerta, devono, assumersi l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile ed all'occupazione femminile.

ART. 25 - COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il Committente si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Il Committente si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

ART. 26 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere deferite al giudice ordinario.

Il foro competente per le eventuali controversie è quello di Mantova.

È escluso l'arbitrato.

ART. 27 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione del CDA n. 159 del 27/07/2023, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento", liberamente accessibile e scaricabile al seguente link: <https://www.aspefmantova.it/wp-content/uploads/2025/07/Codice-di-comportamento-ASPeF-2023.pdf>.

ART. 28 - NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al Codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

I dati raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara, ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa privacy che verrà fornita all'aggiudicatario.

Per gli indirizzi adottati al proprio interno dalla S.A. si veda la "Informativa privacy" adottato da A.S.P.eF.

Il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 è A.S.P.eF. - Azienda Sevizi alla Persona e alla Famiglia ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: aspef@arubapec.it, tel. 0376/357811 e-mail: privacy@aspefmantova.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) nominato ai sensi dell'art. 37 del Reg. UE 2016/679 è la società Progetto Qualità Ambiente, contattabile all'indirizzo: dpo@pqa.it.

L'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è consultabile sempre aggiornata al seguente link: <https://software.normaprivacy.it/storage/documentis/206/altri/2613/altri.pdf>.

Mantova, lì 4 agosto 2025

Il Responsabile unico di progetto - Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
dott.ssa Lorenza Malacarne
(firmato digitalmente)